

TRIBUNALE DI VERONA

R.G. [REDACTED]

IL GIUDICE

rilevato che il 14.2.2008 questo Giudice nominava il Rag. [REDACTED] C.T.U. nell'odierna causa tra [REDACTED] e [REDACTED] S.P.A. ( già [REDACTED] BANCA [REDACTED] S.P.A.);

che il suddetto Rag. [REDACTED] è fratello dell'Avv. [REDACTED], Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di [REDACTED] s.p.a dal settembre del [REDACTED] all'aprile [REDACTED] ed attuale Vice Presidente di [REDACTED];

che il ruolo apicale in [REDACTED] dell'Avv. [REDACTED] non era noto al Giudicante, almeno fino ai recenti fatti di cronaca finanziaria legati all'avvicendamento al vertice del Gruppo, a seguito delle [REDACTED];

che detta circostanza non era stata evidenziata dal Rag. [REDACTED] al momento della sua nomina, come era invece suo preciso dovere ai sensi dell'art. 63, commi primo e secondo, c.p.c.;

che tanto impone, "ora per allora", onde fugare la pur minima ombra sulla terzietà del C.T.U. ( e di riflesso, sull'indipendenza morale del giudicante che lo nomina)<sup>1</sup>, la rinnovazione della Consulenza espletata, sussistendo gravissime ragioni di opportunità deontologica in tal senso;

P.Q.M.

la causa in trattazione ;

rinette

dispone

la rinnovazione della C.T.U.;

nomina

C.T.U. il Dott. [REDACTED], di Verona;

fissa

per il giuramento e la formulazione di un nuovo quesito l'udienza del 15.12.2010, ore 11.00.

<sup>1</sup> Tanto più alla luce delle infelici, a tacer d'altro, espressioni usate dal difensore dell'attrice all'indirizzo del Giudicante in sede di comparata conclusionale:


"... si consideri ( come poi appresso si vedrà nel dettaglio) che il quesito dettato dal Giudice e la conseguente C.T.U. sono oltretutto assolutamente sbilanciata ( recte, sbilanciati, n.d.e. ) in favore della Banca convenuta !!!" (comp. conclusionale 15.7.2010, pag. 3).

Espressioni, poi, che non hanno risparmiato neppure il C.T.U., accusato di aver "maliziosamente" confuso i capitali con i saldi di c/c onde evitare di calcolare matematicamente il T.A.B. ( pag. 49, *ibid*).

Si comunichi alle parti e al C.T.U.

Verona, 18/10/2010

IL GIUDICE UNICO



Depositato in cancelleria

21 OTT. 2010

Il Cancelliere

